

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premessi che:

il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, dopo essersi reso conto che la stipula degli accordi multilaterali sul commercio ha avuto delle ripercussioni negative sulla filiera agroalimentare, ha impegnato la Commissione europea a presentare proposte per risolvere la situazione di crisi del settore risicolo entro il 31 dicembre 1998;

l'ente nazionale Risi, nel mese di ottobre, ha presentato al ministero per le politiche agricole una proposta di adattamento dell'O.C.M., con il consenso di tutta la filiera, che tende a riequilibrare la produzione comunitaria in funzione degli effettivi consumi;

pare vada delineandosi a Bruxelles un indirizzo completamente diverso, (anche se non sono ancora state formalizzate proposte concrete), che prevede l'abolizione del prezzo di garanzia al fine di poter applicare le tariffe fisse all'importazione;

l'abolizione del prezzo di intervento, che necessariamente richiederebbe una nuova negoziazione delle tariffe, costituirebbe un grave danno alla risicoltura europea e nazionale, in quanto, pur non garantendo comunque un adeguato livello di sostegno del reddito, lascerebbe i risicoltori senza alcuna garanzia e, quindi, indifesi rispetto alle richieste di agevolazione che i Paesi terzi continuamente avanzano alla Commissione;

tale provvedimento, inoltre, vanificherebbe ancora una volta tutti gli sforzi compiuti negli ultimi dieci anni dalla Comunità stessa, che ha incentivato in Europa la coltivazione dei risi di tipo indicato proprio per coprire il fabbisogno dei consumatori nordeuropei;

la concessione, nel dicembre 1998, dell'ennesima agevolazione tariffaria attraverso una nuova determinazione del prezzo da prendere a base per determinare il dazio all'importazione per il riso semigreggio, in conseguenza dell'abbandono del *cumulative recovery system*, comporta un'ulteriore perdita di preferenza per la produzione comunitaria;

la mancata adozione di provvedimenti tempestivi sta provocando una grande pesantezza del mercato con prezzi al ribasso ed al di sotto dei livelli di garanzia;

è necessario, quindi, porre in essere ogni attività utile a permettere lo smaltimento della produzione, compresi gli aiuti alimentari nazionali;

la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare prevede la possibilità di disporre di 210 miliardi per gli anni 1997-1998-1999 e nel corso del 1998 sono stati utilizzati i fondi previsti per lo stesso anno;

allo stato attuale risulta indispensabile poter sbloccare i fondi stanziati per gli anni 1997 e 1999, permettendo così di fornire riso italiano alle popolazioni bisognose che sempre più richiedono aiuti con questo tipo di prodotto;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la Commissione europea prenda in seria considerazione l'ipotesi di riforma dell'O.C.M. del riso proposta dall'Italia ed eviti di presentare al Consiglio proposte di riforma del settore che prevedano l'abolizione del prezzo di intervento;

ad adoperarsi finché la Commissione europea eviti di concedere ulteriori agevolazioni tariffarie che compromettano il collocamento della produzione comunitaria;

a sbloccare i fondi previsti dalla Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare

per gli anni 1997 e 1999 per favorire il collocamento della produzione nazionale.

(7-00634) « de Ghislanzoni Cardoli, Rosso, Tarditi, Lavagnini, Viale, Stradella ».

La VII Commissione,

premessò che:

la Corte costituzionale con sentenza depositata il 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione agli articoli 33, 34, 3 e 97 della Costituzione;

nessuna norma comunitaria consente o prevede l'adeguamento del numero degli studenti alle strutture, è invece previsto l'adeguamento di queste ultime al fine di raggiungere quegli *standards* qualitativi richiesti per tutti i Paesi membri;

la sentenza della Corte costituzionale risulta fortemente contraddittoria al suo interno, poiché, se da un lato non ritiene illegittima la delega ministeriale, dall'altro indica chiaramente che attualmente non vi è una legislazione in materia, tanto da invitare il Parlamento italiano a colmare tale carenza al più presto, inoltre ritiene necessario arrivare, per quest'anno, alla regolarizzazione delle situazioni di pendenza degli studenti, che hanno proposto ricorso;

è quantomeno bizzarro che si pretenda un *test* unico e omogeneo su scala nazionale e poi si affidi il giudizio definitivo di ammissione alle facoltà all'autonomia dei tribunali amministrativi, all'interno di un quadro così confuso e diversificato;

15 mila studenti nell'anno accademico 1998/1999 non avendo superato il *test* di ammissione, hanno presentato ricorso al

Tar e tali ricorsi hanno avuto esiti diversi (il Tar del Lazio ha dato origine ad alcuni studenti, altri Tar hanno dato loro torto), creando inaccettabili sperequazioni;

presso la facoltà di medicina (Università agli studi di Firenze) venti studenti che hanno fatto ricorso nel Lazio sono stati ammessi, altri cento che lo hanno fatto in Toscana sono stati esclusi;

a Firenze i ricorrenti esclusi hanno occupato da venerdì 22 gennaio 1999, con il sostegno delle famiglie, una stanza del rettorato e la situazione è diventata pesante;

sempre a Firenze presso il corso di diploma fisioterapista è accaduto che il Tar Toscana ha espresso esiti diversi per i ricorsi in sostanza identici;

analoghe situazioni di gravissimo disagio e sperequazione si stanno verificando in numerosi atenei in tutto il territorio nazionale;

ora tutti questi studenti si trovano obbligati ad affrontare i costi ed i tempi di un appello al Consiglio di Stato, con ciò permanendo, assieme alle loro famiglie, in un grave stato di incertezza e di esasperazione;

la sanatoria costituirebbe l'unico strumento possibile al fine di contrastare e risolvere tali situazioni di inopinata sperequazione;

impegna il Governo:

a disporre con un provvedimento urgente una sanatoria;

a farsi promotore di una nuova disciplina dell'accesso agli studi universitari che assicuri un'applicazione omogenea da parte delle università e l'emanazione da parte dei giudici amministrativi di sentenze non contraddittorie.

(7-00635)

« De Murtas, Muzio ».

La VI Commissione,

considerato che:

è rilevante, anche statisticamente, in tutto l'arco alpino il fenomeno di lavoratori di cittadinanza italiana che a causa della scarsità di lavoro entro i confini nazionali si vedono costretti a recarsi nei paesi stranieri di confine per poter lavorare, ed in particolare nella confederazione Elvetica che non ha aderito all'Unione europea;

questi nostri connazionali costituiscono un'importante fonte di crescita economica delle regioni di provenienza, portando risorse nuove al comparto economico produttivo delle stesse;

i suddetti lavoratori frontalieri, benché oltrepassino ogni giorno la frontiera per recarsi al lavoro in uno Stato straniero, sono residenti insieme alle proprie famiglie in territorio nazionale e rappresentano quindi una forma di « pendolare » *sui generis*;

i frontalieri sono soggetti alla tassazione sul reddito da parte dello Stato presso il quale prestano attività lavorativa e in ottemperanza a disposizione legislativa ed accordi internazionali la confederazione Svizzera riconosce al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica parte dei contributi ed oneri fiscali versate dai lavoratori italiani in Svizzera, risorse che dovrebbero, per norma, tornare quale « storno dei lavoratori all'estero » ai comuni di residenza del lavoratore italiano in Svizzera;

nella vigente legislazione italiana sono previste agevolazioni fiscali quali, a titolo esemplificativo quelle in materia di ristrutturazioni edilizie, dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 449/1997, e quelle delle riduzioni sul costo del gasolio da riscaldamento e gas metano, articolo 8 comma c della legge n. 448/1998 e altre deduzioni/detrazioni da decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;

impegna il Governo

a prevedere i più opportuni adattamenti normativi in materia di fiscalità nazionale ed internazionale affinché anche i cittadini frontalieri — già oltremodo penalizzati da estenuanti necessari spostamenti giornalieri — possano usufruire delle stesse agevolazioni fiscali previste per i propri connazionali.

(7-00636) « Ballaman, Ciapusci, Alborghetti ».

La IX Commissione,

premesso che:

dal 1° gennaio 1999 i servizi di collegamento marittimo interni all'Unione europea, con la sola eccezione della navigazione nelle acque della Grecia, nazione che ha ottenuto la proroga dell'apertura del proprio mercato sino al 2004, possono essere svolti da tutte le navi appartenenti a flotte delle altre nazioni dell'Unione europea;

in conseguenza di ciò gli imprenditori marittimi nazionali si trovano per costo del lavoro, per vincoli nella composizione degli equipaggi, per fiscalità di impresa, in condizioni di svantaggio rispetto agli altri armatori europei, restando così esposti ad una dura concorrenza con il concreto pericolo di essere posti fuori mercato;

il cabotaggio marittimo nazionale, per quantità di merci trasportate rappresenta la seconda modalità di trasporto nel nostro Paese;

l'eventuale crisi del settore marittimo nazionale può, in concreto, ripercuotersi negativamente sull'intero sistema produttivo italiano;

il processo di liberalizzazione del cabotaggio marittimo, a differenza di quanto avviene in altri comparti economici, non si accompagna all'ampliamento del mercato ma investe al contrario quasi esclusivamente il mercato italiano, uno dei più ricchi d'Europa con oltre 5.000 miliardi di fatturato, 17.000 addetti occupati

ed altri 29.000 occupati nell'indotto manifatturiero e terziario;

impegna il Governo:

a predisporre le opportune revisioni normative per armonizzare la fiscalità gravante sulle imprese marittime a quella europea;

a rivedere vincoli ed obblighi in ordine alla composizione degli equipaggi, alla

stregua di quanto avviene già negli altri registri comunitari (primi e secondi registri);

a tenere presente, nelle trattative con le parti sociali per la revisione del costo del lavoro, le necessità di adeguare gli oneri a carico degli armatori italiani a quelli degli altri colleghi europei.

(7-00637)

« Mammola, Becchetti ».